

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1464 del 23/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1567 del 23/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. GRILLO S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpaee n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaee a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpaee, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaee di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaee n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 29/09/2021, acquisita al Prot. Com.le 19357 e da Arpaee al PG/2021/157380 del 12/10/2021, da **GRILLO S.p.A.** nella persona del legale rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena Via Cervese n. 1701, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684, identificato come stabilimento B3, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che con nota Prot. Com.le 21666 del 29/10/2021, acquisita al PG/2021/167709, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione, in data 23/12/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 25443 e da Arpae al PG/2021/198877;

**Visto** che in data 18/03/2022 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 5673 e da Arpae al PG/2022/48030 del 23/03/2022;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 4524 del 04/03/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/36807, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"Con riferimento alla Istanza di A.U.A. di cui in oggetto, pervenuta in data in data 29.09.2021 prot. 19357, relativa all'impianto sito in Comune di Bertinoro - in via Nuova n. 684 (stabilimento B3) e agli aspetti di impatto acustico, Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, (...), presentata in allegato all'Istanza di AUA in oggetto, con la quale il TCA dichiara: "... con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA, che l'attività di PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE sita in VIA NUOVA n. 684 - BERTINORO (FC) rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora."; Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L. 26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/03/2022;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GRILLO S.p.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione n. 553 del 11/12/2012 Prot. n. 115145 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex

art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GRILLO S.p.A.** (C.F./P.IVA 00814230405) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cervese n. 1701, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Bertinoro, Via Nuova n. 684, identificato come stabilimento B3.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente citato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A PREMESSE**

Lo stabilimento era precedentemente autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 553 del 11/12/2012 Prot. n. 115145, rilasciato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- inserimento delle nuove emissioni E16 "Prova salina", E17 "Banco smerigliatura", E18 "Forno cottura, post combustore caldaie relative", E19 "Saldatura", E20, E21 "Caldaie spogliatori" ed E22, E23, E24 "Ricambi aria box compressori";
- aumento e variazione dei consumi di materie prime, con assoggettamento all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*Consumo di solventi*), per le emissioni di composti organici volatili derivanti dall'attività di verniciatura.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento.

Con nota PG/2021/170732 del 05/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste e dell'attività di verniciatura che diventa ora soggetta all'art. 275 (*Consumo di solventi*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2021/170737 del 05/11/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che l'attività di verniciatura diventa con le modifiche soggetta all'art. 275 (*Consumo di solventi*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione, entro il 15/12/2021, per quanto di competenza circa le modifiche richieste dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili.

Con nota PG/2022/47305 del 22/03/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni, come di seguito riportato con correzione dei refusi:

*"Prendendo a riferimento il quadro delle sostanze/miscele/materie prime emergono i seguenti aspetti degni di nota.*

- 1 - Dalla tabella materie prime risulta che la saldatura inox, effettuata con il prodotto Novametal 309L, afferente all'emissione convogliata E19, considerando un consumo annuo pari a 60 kg, non determina il superamento delle soglie di rilevanza di cui alle tabelle A1 e B dell'allegato 1 dell'Allegato 1 Parte I alla parte V del DLgs 152/06 e smi; i limiti di emissione di E19 pertanto non comprendono le sostanze riportate nelle tabelle sopra ricordate.*
- 2 - Dalla tabella materie prime risulta che le sostanze contenenti COV ammontano a 28,5 t/anno di cui 11,99 t/anno kg di COV (consumo massimo teorico). Questo quantitativo annuo pertanto è superiore al valore di Soglia di consumo di solvente di 5000 kg/anno previsto al punto 8 "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, [plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)]" della tabella 1 parte 3 dell'allegato III alla parte V del DLgs 152/06. Alle emissioni E6, E7, E8, E10 che convogliano detti inquinanti verrà pertanto applicato anche il limite di 100 mg/Nmc espresso come COT.*

*In relazione all'articolo 275 del DLgs 152/06, il Consumo Massimo Teorico di solventi, in base ai dati forniti*

EMISSIONI CONVOGLIATE								
Emissioni	Portata Nmc/ h	Concentrazione massima(mg/Nmc)	Ore lavorate all'anno			quantitativo totale		
			ore	giorni	Ore lavorate all'anno			
	o Somma di n Q -							
	Tot. Portata							
E6	24000	100	15	250	3750	9,00	ton/a	
E7	24000	100	15	250	3750	9,00		
E8	6000	100	15	250	3750	2,25		
E10	4000	100	15	250	3750	1,50		
E14					0	0,00		
E5					0	0,00		
					0	0,00		
<b>EMISSIONI CONVOGLIATE TOTALE</b>								
						21,75	ton/a C	
						26,1	t/a COV	
<b>EMISSIONI DIFFUSE</b>								
II+I2	%	giorni/anno						
11,99	25						3,00	ton/a
<b>EMISSIONE TOTALE ANNUA</b>								
						29,10	t/a COV	
Consumo massimo teorico di solventi (Capacità nominale X n. gg)								
<b>CAPACITA' NOMINALE DI CUI ART.268 COMMA 1 LETTERA nn) PARTE V D.LGS.152/06:</b>						0,04796	t/giorno	
<b>CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTI DI CUI ART.268 COMMA 1 LETTERA pp) PARTE V D.LGS.152/06 ( capacità nominale riferita all'anno meno il recuperato teorico pari ad 1.458 t ):</b>						11,99	t/anno	

dal gestore, risulta pari a 11.99 t/anno con un limite di emissioni diffuse percentuale pari al 25% delle materie prime contenenti COV effettivamente consumate e mai superiore a 3 t/a (25% del CMT).

In considerazione del fatto che il CMT è inferiore all'Emissione Totale Annuata (EMT) calcolata in funzione delle portate, concentrazioni limite e durata emissioni, il valore di EMT viene parificato al valore di CMT.

Si prescrive di:

- al fine di consentire il controllo reale delle ore di funzionamento delle emissioni contenenti COV il gestore dovrà installare idonei dispositivi (es. amperometri) dotati di sistemi di registrazione delle ore di funzionamento degli impianti dei punti di emissione.
- i consumi di prodotti contenenti COV, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente sul registro consumi materie prime.

3- La vernice in polvere Nero HT WN310JR (consumo annuo pari a 100 kg) è classificata con frase di rischio H360F in base al suo contenuto di COV; in base al punto 2.1 dell'allegato III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 detta sostanza deve essere sostituita quanto prima con sostanze o miscele meno nocive.

Si prescrive:

- verifica della possibilità di sostituzione ed alla sostituzione/eliminazione di detta sostanza possibilmente entro un anno dal rilascio dell'AUA.

4 - La nuova emissione E16 prova salina, stante la sua funzione di prova corrosione materiali ad atmosfera di aerosol salinizzato, anche in considerazione dell'assenza di un dispositivo di aspirazione forzata, può, a parere dello scrivente, essere accomunata a impianto pilota per prove di cui al punto jj punto 1 della Parte 1 dell'Allegato IV alla parte V del DLgs 152/06. Detta emissione pertanto, a parere dello scrivente, risulta essere scarsamente rilevante e pertanto non deve essere autorizzata in base allo stesso articolo ma rientra nel dettato dell'articolo 272 comma 1 del DLgs 152/06.

5 -La nuova emissione forno di cottura e post combustione E18, in base alle caratteristiche fornite dall'azienda nelle integrazioni volontarie presentate in ritardo dall'azienda, si evince il rispetto sia della temperatura minima di 850°C e del tempo di contatto dei gas di combustione di 2 secondi.

Si prescrive di:

- inibire il funzionamento della lavorazione qualora non siano rispettate le condizioni minime di tempo di contatto e temperatura della camera di postcombustione.

[...omissis...]

Considerazioni normative

### Saldatura compresa saldatura Inox (E19)

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER , [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99] Allegato 4 al punto 4.13.20 "SALDATURA" che recita:

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5
Monossido di carbonio	10

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di di materiali (acciaio inox e relativi elettrodi) contenenti sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

La valutazione del raggiungimento della soglia di rilevanza per le sostanze Ni, Cr e CrVI non ha evidenziato il superamento della soglia di rilevanza indicata alla tabella A1 classe II e tabella B classe II e III dell'Allegato I alla parte V del DLgs 152/06.

### Smerigliatura (E17)

4.13.22 - MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10

In relazione alle DGR 2236/09 e 1769/10 si fa riferimento al punto 4.31 - "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g" che per operazioni di smerigliatura prevede un limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

Il sistema di abbattimento proposto consiste in un filtro a tessuto con lavaggio ad aria compressa in controcorrente che, in base alla dichiarazione della ditta, ha una velocità di filtrazione leggermente superiore rispetto ai requisiti di cui al capitolo 3.2 dei criteri Criaer. (0,06 m/s rispetto ad un valore massimo previsto di 0,04 per dispositivi con pulizia ad aria compressa in controcorrente).

### Sabbatura/granigliatura (E15)

4.13.11 - DISTAFFATURA, SABBIATURA, GRANIGLIATURA, PALLINATURA, RECUPERO TERRE

a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad umido di tipo Venturi Scrubber aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	20

In relazione alle DGR 2236/09 e 1769/10 si fa riferimento al punto 4.31 punto 3 che recita:

"Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli pallinatura granigliatura sabbatura

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali 10 mg/Nm<sup>3</sup>".

Si precisa che, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

*Il sistema di abbattimento proposto consiste in un filtro a cartucce che, in base alla dichiarazione della ditta, presenta una velocità di filtrazione confacente ai requisiti di cui al capitolo 3.2 dei criteri Criaer.*

Post-Sverniciatura (E18)

*In relazione all'operazione di sverniciatura si fa riferimento al seguente punto dei Criteri Criaer:*

**4.13.41 - SVERNICIATURA GANCI O SUPPORTI TRAMITE COMBUSTIONE**

*a) Tale attività può essere ammessa solo se svolta in appositi forni.*

*b) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondari di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:*

<i>Velocità ingresso fumi</i>	<i>10 m/s</i>
<i>Temperatura esercizio</i>	<i>1223 K</i>
<i>Tempo di permanenza</i>	<i>2 s</i>
<i>Ossigeno libero nei fumi</i>	<i>6 %</i>

*c) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m<sup>3</sup>)</i>
<i>Materiale particellare</i>	<i>50</i>
<i>Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)</i>	<i>50</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	<i>500</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>)</i>	<i>1700</i>

Impianti termici - *L'azienda dichiara la presenza dei seguenti impianti termici che non hanno subito variazioni rispetto all'autorizzazione vigente*

*[...omissis...]*

*Complessivamente gli impianti termici alimentati a metano e ad uso produttivo hanno una potenzialità termica cumulativa pari a 1,560 MWt quindi superiore al limite di 1 MWt al di sopra del quale detti impianti non possono essere considerati scarsamente rilevanti ai sensi dell'articolo 272 c.1 del DLgs 152/06.*

*A questi impianti termici occorre aggiungere quelli nuovi asserviti all'emissione Post - Sverniciatura (2 caldaie con combustibile metano e potenzialità termica pari a 770 KWT) [...omissis...] comunque autorizzata come E18.*

*Gli impianti termici produttivi esistenti (E3, E4, E9, E12, E13) devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 269 del DLgs 152/06, devono rispettare i limiti di seguito riportati (parte III All. 1 degli allegati alla parte V del DLgs 152/06) senza obbligo di autocontrollo annuale.*

**1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.**

*Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.*

*In base alle note della tabella, le emissioni a metano sopra riportate devono rispettare il limite di emissione degli ossidi di azoto pari a 350 mg/Nmc.*

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup> [1] [2]
ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup> [2] [3]
ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup> [4]
<p>[1] 15-20 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da altoforno.</p> <p>[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se é utilizzato come combustibile metano o GPL.</p> <p>[3] 1700 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke; 800 mg/Nm<sup>3</sup> se il combustibile utilizzato é gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).</p> <p>[4] Se il combustibile utilizzato é un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.</p>	

In relazione invece agli impianti termici civili (E20 ed E21 caldaie riscaldamento spogliatoi), hanno una potenzialità termica pari a 47,6 KWt (combustibile metano), pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Proposta di limiti e prescrizioni

CARATTERISTICHE EMISSIONE E19	Saldatura
Portata massima	27.000 Nmc/h
Altezza	13,5 m
Durata	16 ore/g
Diametro	0,7 m
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E19;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E19.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E15	Granigliatura/sabbiatura
Portata massima	9.000 Nmc/h
Altezza	13,5 m
Durata	15 ore/g

<i>Diametro</i>	<i>0,5 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto modificato asservito all'emissione E15;*
- *eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E15; nel caso di presenza di un pressostato differenziale il monitoraggio annuale potrà essere sostituito dalla registrazione [mensile] dei valori misurati dal pressostato su apposito registro a disposizione degli organi di vigilanza.*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E17</i>	<i>Banco smerigliatura</i>
<i>Portata massima</i>	<i>25.000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>13,5 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,6 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri Totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E17;*
- *eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E17.*

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E18</i>	<i>Forno di cottura e post combustione</i>
<i>Portata massima</i>	<i>1.500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>13,5 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,225 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>post-combustore</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>Carbonio Organico Totale (espresso come C)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)</i>	<i>500 mg/Nmc</i>

Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto nuovo asservito all'emissione E18;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E18;
- inibire il funzionamento della lavorazione qualora non siano rispettate le condizioni minime di tempo di contatto e temperatura della camera di postcombustione".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata per le emissioni oggetto di modifica, tenuto conto che l'AUA in oggetto di fatto rinnova tutta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per una durata di nuovi 15 anni, ha ritenuto opportuno proporre quanto segue:

- *emissione esistente N. E11 "Estrazione cabina applicazione vernici a polvere"* – nella precedente autorizzazione era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "Materiale particolato", stabilito dal punto 4.13.39 "Applicazione di prodotti vernicianti in polvere" dei criteri C.R.I.A.E.R. Tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e smi, che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopraccitato. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi. La Ditta dovrà effettuare un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA al fine di verificare il rispetto del valore limite più restrittivo;
- tenuto conto che alle emissioni esistenti E6, E7, E11, E15 ed alle nuove emissioni E17 ed E18 sono installati idonei impianti di abbattimento degli inquinanti, si propone di prescrivere quanto segue, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - "Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti E6, E7, E11, E15 e sulle nuove emissioni E17 ed E18 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12.";
- per quanto riguarda le altre emissioni non oggetto di modifiche si confermano le valutazioni, i valori limite e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. 553 del 11/12/2012 Prot. n. 115145 rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì non ha risposto alla richiesta di valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera formulata con la nota PG/2021/170737 del 05/11/2021. Tenuto conto che occorre concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa e che gli stessi sono prossimi alla scadenza, è stato necessario portare a termine l'istruttoria relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche in assenza delle valutazioni richieste all'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 29/09/2021 P.G.N. 19357, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **EMISSIONE N. E16 – PROVA SALINA**

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONI N. E20 -E21 - CALDAIE SPOGLIATOI 23,8 kW a metano ciascuna**

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

### **EMISSIONI N. E22-E23-E24 – RICAMBIO ARIA BOX COMPRESSORI**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

## D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE N. E1 – INGRESSO TUNNEL PRETRATTAMENTO**

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

### **EMISSIONE N. E2 – USCITA TUNNEL PRETRATTAMENTO**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc

I consumi di detergenti ed il numero dei giorni di funzionamento dell'impianto di cui alle **emissioni E1 ed E2** (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati, con frequenza mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 12.

### **EMISSIONE N. E3 – BRUCIATORE VASCA DI SGRASSAGGIO kW 407 a metano**

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. E4 – BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA kW 315 a metano**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. E5 – ESTRAZIONE NATURALE FORNO ASCIUGATURA**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,6	m
Durata	15	h/g

In considerazione della scarsa volatilità e bassa concentrazione del prodotto utilizzato, tenuto conto dei lavaggi con acqua a cui sono sottoposti i pezzi, si è ritenuto che non vi siano inquinanti rilasciati in tale fase e pertanto non si indicano limiti.

#### **EMISSIONE N. E6 – ESTRAZIONE 1° CABINA APPLICAZIONE VERNICI LIQUIDE**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli paint-stop

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	100	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E7 – ESTRAZIONE 2° CABINA APPLICAZIONE VERNICI LIQUIDE**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli paint-stop

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	100	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E8 – ESTRAZIONE TUNNEL APPASSIMENTO**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m

Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	100	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E9 – BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI LIQUIDE 348 kW a metano**

Portata massima	4.200	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. E10 – ESTRAZIONE FORNO COTTURA VERNICI LIQUIDE**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	100	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E11 – ESTRAZIONE CABINA APPLICAZIONE VERNICI A POLVERE**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. E12 – 1° BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI 245 kW a metano**

#### **EMISSIONE N. E13 – 2° BRUCIATORE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI 245 kW a metano**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

#### **EMISSIONE N. E14 – ESTRAZIONE FORNO COTTURA VERNICI A POLVERI**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	50	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E15 – GRANIGLIATURA/SABBIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	15	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E17 – BANCO SMERIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E18 – FORNO DI COTTURA, POST-COMBUSTORE E CALDAIE RELATIVE (220 kW e 550 kW)**

Impianto di abbattimento: post-combustore

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10 m/s
Temperatura esercizio	1223 K
Tempo di permanenza	2 s
Ossigeno libero nei fumi	6 %

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700	mg/Nmc

La Ditta dovrà inibire il funzionamento della lavorazione qualora non siano rispettate le condizioni minime di tempo di contatto e temperatura della camera di postcombustione sopraindicate.

**EMISSIONE N. E19 – SALDATURA**

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc

2. Le **emissioni E6, E7, E8, E10** devono essere dotate di amperometri, collegati ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli singoli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione di tali sistemi** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)).
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di *“Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta”* (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E6, E7, E8, E10**, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate** nel **rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
  - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a **11,99 t/anno**;
  - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al **25% dell'input di solvente**;
  - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a **29,1 t/anno**;
  - d) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
  - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Al fine di compilare il campo O1 del Piano di Gestione dei Solventi, il gestore deve utilizzare i valori ottenuti dalle misurazioni analitiche agli scarichi gassosi di cui sopra, ed allegare copia di tali certificati analitici al Piano di Gestione dei Solventi, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno come stabilito alla precedente lettera d);
  - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12. Tali consumi non devono essere superiori a **t 28,5** all'anno;
  - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> ([https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E15** e alle **emissioni nuove E16, E17, E18, E19** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E15** e alle **emissioni nuove E16, E17, E18, E19**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E15** e alle **emissioni nuove E16, E17, E18, E19** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della **emissione E11**, al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo per il parametro "Polveri totali". **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E6, E7, E8, E10, E11, E14, E17, E18 ed E19** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico alla **emissione E15** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E6, E7, E11, E15** e sulle **nuove emissioni E17, E18** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 12.
11. **Entro un anno dal rilascio del presente aggiornamento di AUA**, la Ditta dovrà verificare la possibilità di sostituzione la vernice in polvere Nero HT WN310JR, classificata con frase di rischio H360F in base al suo contenuto di COV, ovvero comunicare l'impossibilità di reperire sul mercato prodotti sostitutivi meno nocivi di quello utilizzato. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati entro la medesima scadenza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e ripetuti con la stessa periodicità qualora non siano disponibili i suddetti prodotti sostitutivi. Prima di procedere alla sostituzione, la Ditta dovrà darne comunicazione come modifica non sostanziale allegando la documentazione necessaria alla relativa valutazione (schede di sicurezza del nuovo prodotto, ecc..), nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati, con frequenza mensile, i consumi di detergenti ed il numero dei giorni di funzionamento dell'impianto di cui alle **emissioni E1 ed E2**, come richiesto al precedente punto 1.;
- dovranno essere annotati i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente e diluenti utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E6, E7, E8 ed E10**, come richiesto al precedente punto 2. lettera f);
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E15**, come richiesto al precedente punto 9.;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti E6, E7, E11, E15** e sulle **nuove emissioni E17, E18**, così come richiesto al precedente punto 10.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**